



# Checklist per preparare i documenti necessari per il riconoscimento dei laboratori conformemente all'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA)


Le checklist e le indicazioni riportate di seguito sono un aiuto per le persone e le organizzazioni interessate che intendono ottenere il riconoscimento dalla Confederazione. Il servizio responsabile del riconoscimento può sempre richiedere documenti e informazioni supplementari. In ogni caso sono determinanti le basi legali, ossia:

- l'ordinanza del 14 febbraio 2007 sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA, RS 810.122.2);
- la legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12).

## Indice

1	Procedura per il riconoscimento (ODCA) .....	2
2	Tipi di riconoscimento .....	3
3	Riconoscimento come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati sulle persone per determinare la filiazione .....	4
4	Riconoscimento come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati sulle persone e sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri per determinare la filiazione o l'identità.....	5
5	Riconoscimento provvisorio come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati sulle persone per determinare la filiazione .....	6
6	Riconoscimento provvisorio come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati sulle persone e sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri per determinare la filiazione o l'identità.....	8
7	Riconoscimento dei laboratori esistenti riconosciuti in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA .....	9
8	Indirizzo di contatto di fedpol / DFGP .....	10
9	Link .....	10

# 1 Procedura per il riconoscimento (ODCA)



## 2 Tipi di riconoscimento

Tutte le richieste di riconoscimento vanno inviate all'Ufficio federale di polizia.

### Laboratori che intendono effettuare analisi del DNA nel settore civile e amministrativo:

- Riconoscimento come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati direttamente sulle persone interessate, se il laboratorio non è già riconosciuto dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.  
La procedura per questo tipo di riconoscimento è descritta al punto 3.
  
- Riconoscimento come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati direttamente sulle persone interessate e sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri, se il laboratorio non è già riconosciuto dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.  
La procedura per questo tipo di riconoscimento è descritta al punto 4.
  
- Riconoscimento provvisorio come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati direttamente sulle persone interessate, se il laboratorio non è già riconosciuto dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.  
La procedura per questo tipo di riconoscimento è descritta al punto 5.
  
- Riconoscimento provvisorio come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati direttamente sulle persone interessate e sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri, se il laboratorio non è già riconosciuto dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.  
La procedura per questo tipo di riconoscimento è descritta al punto 6.
  
- Riconoscimento di laboratori esistenti, riconosciuti dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.  
La procedura per questo tipo di riconoscimento è descritta al punto 7.

### **3 Riconoscimento come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati sulle persone per determinare la filiazione**

Riconoscimento come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati direttamente sulle persone interessate, se il laboratorio non è già riconosciuto dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.

All'Ufficio federale di polizia si devono inviare i seguenti documenti:

#	✓	Documento	Riferimento (ODCA)
3.1		Copia dell'attestato di accreditamento in virtù della norma EN ISO/IEC 17025 (2005) del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) nel settore dei profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità in base a campioni prelevati direttamente sulle persone interessate.	art. 4 cpv. 1 lett. a (art. 5 cpv. 1 lett. a)
3.2		Copia del diploma del/la responsabile del settore attestante la qualifica di specialista FAMH in analitica medica di laboratorio (se il titolo è stato acquisito prima del 1° marzo 2003, deve allora figurare il complemento «diagnostica DNA/RNA»); oppure: copia di un titolo equivalente che certifichi le necessarie conoscenze della genetica umana per l'allestimento di perizie volte a determinare la filiazione e l'identità di una persona.	art. 4 cpv. 1 lett. b (art. 6 cpv. 1 lett. a; art. 6 cpv. 2)  art. 6 cpv. 1 lett. b
3.3		Organigramma del laboratorio su cui sono indicati il nome e la funzione del/la responsabile del settore.	art. 4 cpv. 1 lett. b
3.4		Conferma scritta che il/la responsabile del laboratorio dispone di un'esperienza professionale di almeno due anni nel settore dell'allestimento delle perizie volte a determinare la filiazione nel campo della genetica umana.	art. 6 cpv. 3
3.5		Conferma scritta che il/la responsabile del laboratorio ha allestito in modo autonomo almeno 100 perizie volte a determinare la filiazione.	art. 6 cpv. 3
3.6		Lettera di candidatura.	

#### **4 Riconoscimento come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati sulle persone e sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri per determinare la filiazione o l'identità**

Riconoscimento come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati direttamente sulle persone interessate e sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri, se il laboratorio non è già riconosciuto dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.

All'Ufficio federale di polizia si devono inviare i seguenti documenti:

#	✓	Documento	Riferimento (ODCA)
4.1		Copia dell'attestato di accreditamento in virtù della norma EN ISO/IEC 17025 (2005) del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) nel settore dei profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità in base a campioni prelevati direttamente sulle persone interessate e sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri.	art. 4 cpv. 1 lett. a (art. 5 cpv. 1 lett. a e b)
4.2		Copia del diploma di «genetista forense SSML» del/la responsabile del settore; oppure: attestato di una qualifica equivalente.	art. 6 cpv. 4 lett. a  art. 6 cpv. 4 lett. b
4.3		Organigramma del laboratorio su cui sono indicati il nome e la funzione del/la responsabile del settore.	art. 4 cpv. 1 lett. b
4.4		Lettera di candidatura.	

## 5 Riconoscimento provvisorio come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati sulle persone per determinare la filiazione

Riconoscimento provvisorio come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati direttamente sulle persone interessate, se il laboratorio non è già riconosciuto dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.

All'Ufficio federale di polizia si devono inviare i seguenti documenti:

#	✓	Documento	Riferimento (ODCA)
5.1		Copia della domanda di accreditamento per il campo d'applicazione in questione presentata al Servizio d'accreditamento svizzero (SAS).	art. 7 cpv. 1
5.2		Copia del diploma del/la responsabile del settore attestante la qualifica di specialista FAMH in analitica medica di laboratorio (se il titolo è stato acquisito prima del 1° marzo 2003, deve allora figurare il complemento «diagnostica DNA/RNA»); oppure: copia di un titolo equivalente che certifichi le necessarie conoscenze della genetica umana ai fini dell'allestimento di perizie volte a determinare la filiazione e l'identità di una persona.	art. 7 cpv. 2 lett. a (art. 6 cpv. 1 lett. a; art. 6 cpv. 2)  art. 6 cpv. 1 lett. b
5.3		Organigramma del laboratorio su cui sono indicati il nome e la funzione del/la responsabile del settore.	art. 4 cpv. 1 lett. b
5.4		Conferma scritta che il/la responsabile del laboratorio dispone di un'esperienza professionale di almeno due anni nel settore dell'allestimento delle perizie volte a determinare la filiazione nel campo della genetica umana.	art. 6 cpv. 3
5.5		Conferma scritta che il/la responsabile del laboratorio ha allestito in modo autonomo almeno 100 perizie volte a determinare la filiazione.	art. 6 cpv. 3
5.6		Elenco degli apparecchi necessari per svolgere gli incarichi.	art. 7 cpv. 2 lett. b
5.7		Piantina del laboratorio su cui sono indicati i locali e le apparecchiature necessarie per svolgere gli incarichi.	art. 7 cpv. 2 lett. b
5.8		Copia del piano per la protezione e la sicurezza dei dati.	art. 7 cpv. 2 lett. c
5.9		Attestato di almeno una prova interlaboratorio eseguita con successo nel corso degli ultimi 12 mesi nell'ambito del campo d'applicazione dell'accreditamento richiesto.	art. 7 cpv. 2 lett. d
5.10		Lettera di candidatura.	

Richiesta definitiva entro 18 mesi:

5.11		Copia dell'attestato di accreditamento in virtù della norma EN ISO/IEC 17025 (2005) del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) nel settore dei profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità in base a campioni prelevati direttamente sulle persone interessate.	art. 4 cpv. 1 lett. a (art. 5 cpv. 1 lett. a)
5.12		Lettera di candidatura.	

## **6 Riconoscimento provvisorio come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati sulle persone e sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri per determinare la filiazione o l'identità**

Riconoscimento provvisorio come laboratorio per l'allestimento di profili del DNA basati su campioni prelevati direttamente sulle persone interessate o sulle tracce nonché su campioni provenienti dai cadaveri, se il laboratorio non è già riconosciuto dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.

All'Ufficio federale di polizia si devono inviare i seguenti documenti:

#	✓	Documento	Riferimento (ODCA)
6.1		Copia della domanda di accreditamento per il campo d'applicazione in questione presentata al Servizio d'accreditamento svizzero (SAS).	art. 7 cpv. 1
6.2		Copia del diploma di «genetista forense SSML» del/la responsabile del settore; oppure: attestato di una qualifica equivalente.	art. 6 cpv. 4 lett. a  art. 6 cpv. 4 lett. b
6.3		Organigramma del laboratorio su cui sono indicati il nome e la funzione del/la responsabile del settore.	art. 4 cpv. 1 lett. b
6.4		Elenco degli apparecchi necessari per svolgere gli incarichi.	art. 7 cpv. 2 lett. b
6.5		Piantina del laboratorio su cui sono indicati i locali e le apparecchiature necessarie per svolgere gli incarichi.	art. 7 cpv. 2 lett. b
6.6		Copia del piano per la protezione e la sicurezza dei dati.	art. 7 cpv. 2 lett. c
6.7		Attestato di almeno una prova interlaboratorio eseguita con successo nel corso degli ultimi 12 mesi nell'ambito del campo d'applicazione dell'accreditamento richiesto.	art. 7 cpv. 2 lett. d
6.8		Lettera di candidatura.	

Richiesta definitiva entro 18 mesi:

6.9		Copia dell'attestato di accreditamento in virtù della norma EN ISO/IEC 17025 (2005) del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) nel settore dei profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità in base a campioni prelevati direttamente sulle persone interessate e sulle tracce nonché in base a campioni provenienti dai cadaveri.	art. 4 cpv. 1 lett. a (art. 5 cpv. 1 lett. a e b)
6.10		Lettera di candidatura.	



## **7 *Riconoscimento dei laboratori esistenti riconosciuti in virtù dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA***

Si tratta dei laboratori già riconosciuti dalla Confederazione in virtù dell'ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA e dell'ordinanza sui laboratori di analisi del DNA.

Questo riconoscimento si estende a tutto il campo d'applicazione dell'ODCA. I laboratori sono riconosciuti e non devono presentare una domanda supplementare.

## 8 Indirizzo di contatto di fedpol / DFGP

**Ufficio federale di polizia**  
**Divisione principale Servizi, ODCA**  
**3003 Berna**

**fax 031 324 14 10**

## 9 Link

Servizio di accreditamento svizzero **SAS**:  
<http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=it>

Società svizzera di medicina legale **SSML**:  
<http://www.sgrm.ch/>

Associazione svizzera dei responsabili di laboratori d'analisi mediche **FAMH**:  
<http://www.famh.ch/>

Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano **LEGU**:  
<http://www.admin.ch/ch/i/as/2007/635.pdf>

Ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa  
**ODCA**:  
<http://www.admin.ch/ch/i/as/2007/669.pdf>

Norma EN ISO/IEC 17025 (2005) per l'accreditamento di laboratori:  
<http://www.snv.ch>